

Deliberazione 14 dicembre 2010 - ARG/gas 235/10

Aggiornamento per l'anno 2011 delle tariffe obbligatorie per l'erogazione dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale e delle opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate. Avvio di procedimento per il riesercizio del potere di regolazione tariffaria in conformità con le sentenze del TAR Lombardia, Sez. III, 11 ottobre 2010, nn. 6912, 6914, 6915 e 6916. Disposizioni in materia di opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate per l'anno 2010

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 dicembre 2010

Visti:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1990, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 142 del 20 giugno 2000;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legge 25 giugno 2008, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successivamente modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: decreto-legge 1 ottobre 2007);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130;

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08 o TUDG);
- la Parte II del TUDG recante “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)”, approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane approvato con la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 9 novembre 2009, GOP 46/09, di approvazione della “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas”;
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2009, ARG/gas 79/09;
- la deliberazione dell’Autorità 5 agosto 2009, ARG/gas 109/09;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 197/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 197/09);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2009, ARG/gas 206/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 206/09);
- la deliberazione 21 dicembre 2009, VIS 169/09, di conclusione dell’indagine conoscitiva avviata con la deliberazione ARG/gas 79/09;
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2010, ARG/gas 114/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 114/10);
- la relazione conclusiva sugli approfondimenti svolti ai sensi delle disposizioni degli articoli 2 e 4 della deliberazione ARG/gas 179/09 predisposta dalla Direzione Tariffe, riportata nell’Allegato B alla deliberazione ARG/gas 114/10, di cui forma parte integrante (di seguito: Allegato B della deliberazione ARG/gas 114/10);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2010, ARG/gas 115/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 115/10);
- le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nn. 6912, 6914, 6915 e 6916 del 2010 (di seguito: sentenze TAR Lombardia);
- la deliberazione dell’Autorità 5 novembre 2010, ARG/gas 195/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 195/10);
- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2010, AGI 19/10 (di seguito: deliberazione AGI 19/10).

Considerato che:

- con la deliberazione ARG/gas 206/09 sono stati approvati i valori della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione e misura di gas naturale e delle opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale di cui all’articolo 86 della RTDG per l’anno 2010;
- con la deliberazione ARG/gas 115/10 sono stati rideterminati i valori della tariffa di riferimento e i valori delle opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale di cui all’articolo 86 della RTDG per l’anno 2010;

- successivamente all'approvazione della deliberazione ARG/gas 115/10 sono emersi alcuni errori materiali nelle procedure di calcolo impiegate per la quantificazione delle tariffe di riferimento per gli anni 2009 e 2010 e sono pervenute alcune istanze di riesame delle posizioni di alcune imprese;
- sempre successivamente all'approvazione della deliberazione ARG/gas 115/10, con le sentenze sopra richiamate il TAR Lombardia ha accolto parzialmente alcuni dei ricorsi avverso alla RTDG, altri atti regolatori di modifica e integrazione della RTDG, nonché taluni provvedimenti amministrativi di attuazione;
- con deliberazione AGI 19/10 l'Autorità ha deliberato di proporre appello avverso le suddette sentenze di parziale annullamento;
- tra gli istituti di regolazione tariffaria annullati dal TAR Lombardia assumono particolare rilevanza:
 - la decurtazione del 10% del vincolo tariffario del periodo regolatorio precedente per gli operatori che non forniscono in tutto od in parte i dati richiesti;
 - la mancata previsione del cosiddetto effetto volume, ovvero l'esclusione della possibilità di recuperare in tariffa l'effetto climatico negativo verificatosi durante gli ultimi due anni del secondo periodo regolatorio;
 - la previsione di un coefficiente di recupero produttività, cosiddetto *X-factor*, costante per l'intera durata del terzo periodo regolatorio;
- la caducazione degli istituti menzionati e dei conseguenti atti applicativi rende necessario, previa consultazione con i soggetti interessati, il riesercizio da parte dell'Autorità del potere di regolazione tariffaria per colmare il vuoto determinato dal suddetto annullamento, tenendo conto di quanto statuito dal Giudice Amministrativo;
- in coerenza con la RTDG, la tariffa obbligatoria applicata agli utenti delle reti di distribuzione di gas naturale è disaccoppiata dalla tariffa di riferimento che determina i ricavi delle singole imprese di distribuzione, in quanto il disallineamento tra il gettito tariffario e il vincolo ai ricavi è compensato attraverso i meccanismi di perequazione di cui al Titolo 7 della RTDG;
- conseguentemente, con la deliberazione ARG/gas 195/10 si è proceduto alla rideterminazione delle tariffe di riferimento per il gas naturale per l'anno 2009 al fine di completare, seppure in via provvisoria, l'*iter* dei meccanismi perequativi per il medesimo anno 2009, mentre è stata rimandata a successivo provvedimento la definitiva fissazione delle tariffe di riferimento sia per l'anno 2009, sia per l'anno 2010, da adottarsi in tempo utile ai fini della determinazione degli importi di perequazione a saldo per il 2010;
- la determinazione delle tariffe di riferimento è necessario sia effettuata in tempo utile ai fini della quantificazione dei saldi di perequazione previsti per la seconda metà dell'anno 2012;
- con la medesima deliberazione ARG/gas 195/10 sono state rettifiche anche le opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale di cui all'articolo 86 della RTDG per l'anno 2009, in quanto mediamente più favorevoli nei confronti dei clienti finali rispetto alle precedenti determinazioni;
- le medesime giustificazioni di cui ai punti precedenti e l'assenza di un meccanismo di perequazione specifico richiedono che per il servizio di

distribuzione e misura dei gas diversi dal naturale, seppur provvisoriamente e salvo conguaglio, sia opportuno rideterminare anche le relative tariffe per l'anno 2010.

Considerato che:

- il comma 7.1 della RTDG prevede che entro il 15 ottobre di ciascun anno le imprese distributrici trasmettano all'Autorità una richiesta di determinazione della tariffa di riferimento;
- il comma 7.2 della RTDG prevede che la richiesta di determinazione della tariffa di riferimento sia presentata compilando la modulistica predisposta dalla Direzione Tariffe dell'Autorità;
- la modulistica predisposta dalla Direzione Tariffe dell'Autorità, corredata da apposite istruzioni per la compilazione, è stata resa disponibile in via telematica in data 30 settembre 2010 e il termine per la presentazione delle richieste di determinazione della tariffa di riferimento è stato conseguentemente rinviato al 2 novembre 2010.

Considerato che:

- in attesa della definizione delle classi di cespiti, da completarsi nell'ambito delle attività connesse al mandato di cui al comma 4.2 della deliberazione ARG/gas 159/08, ai fini della valorizzazione dei nuovi investimenti non è stata prevista la raccolta dei dati relativi alle variazioni delle consistenze fisiche di cui al comma 46.1 della RTDG;
- in conseguenza a quanto indicato al precedente alinea, il contenuto della dichiarazione di conformità di cui al comma 46.4 della RTDG è assorbito dalla dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi e di corrispondenza con i valori desumibili dalla documentazione contabile dell'impresa, tenuta ai sensi di legge e sottoscritta dal legale rappresentante, di cui alla lettera a), del comma 7.3 della RTDG;
- delle 306 imprese distributrici che, sulla base delle informazioni disponibili alla Direzione Tariffe dell'Autorità, risultano svolgere attività di distribuzione di gas naturale e/o di gas diversi dal naturale alla data del 2 novembre 2010:
 - 279 imprese distributrici hanno compilato e trasmesso per via telematica in modo completo la modulistica predisposta dalla Direzione Tariffe dell'Autorità;
 - 11 imprese distributrici non hanno presentato la richiesta di determinazione della tariffa di riferimento, di cui al comma 7.1 della RTDG e non hanno trasmesso alcun dato entro la scadenza del 2 novembre 2011, come elencate nella Tabella 1 allegata alla presente deliberazione;
 - 16 imprese distributrici non hanno inviato la dichiarazione di veridicità di cui alla lettera a), del comma 7.3 della RTDG correttamente siglata, come elencate nella Tabella 2 allegata alla presente deliberazione;
- successivamente alla data del 2 novembre la Direzione Tariffe dell'Autorità ha accettato le richieste di correzione puntuale di dati immessi nel sistema pervenute in tempo utile per le elaborazioni, purché fosse stata rispettata la scadenza del 2 novembre per l'invio delle informazioni richieste;

- con riferimento al servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale, molti dati trasmessi risultano incongruenti con le dinamiche tariffarie precedenti e necessitano di opportuni approfondimenti.

Considerato che:

- la Direzione Tariffe dell’Autorità ha esaminato anche le istanze di correzione di dati relativi ad anni precedenti il 2009 inviate entro il 2 novembre 2010;
- laddove le istanze sono state accolte la modifica si intende operante a partire dal calcolo delle tariffe 2011;
- in particolare, le richieste di correzione e integrazione di dati relativi alle precedenti raccolte sono state accolte per le imprese distributrici di seguito elencate:
 - METAEDIL Srl – ID 50, limitatamente alla località di San Michele Serino (IDLoc 7770);
 - ENERGAS Spa – ID 442;
 - PICENO GAS DISTRIBUZIONE Srl – ID 615;
 - ITALGAS Spa – ID 807, limitatamente alla località di Cerro Maggiore (IDLoc 4785);
 - ITALCOGIM RETI Spa – ID 812, limitatamente alle località di: Grezzana (IDLoc 4602), Alessano (IDLoc 7675), Gagliano Del Capo (IDLoc 7726), Castrignano Del Capo (IDLoc 7735), Salve (IDLoc 7749), Morciano Di Leuca (IDLoc 7750), Patu' (IDLoc 7782), Alliste (IDLoc 7958);
 - SAC PETROLI Srl – ID 3165;
- la società SES RETI Spa – ID 530 ha richiesto di integrare i costi storici delle località di Carmiano (IDLoc 5830), Leverano (IDLoc 5832) e Fasano (IDLoc 3519) con i dati relativi agli investimenti effettuati dai Comuni, allegando la documentazione contabile ad essi relativa;
- dall’esame effettuato è risultato che la documentazione fornita con riferimento alla località di Fasano (IDLoc 3519) non è esaustiva, mentre la documentazione relativa alle località di Carmiano (IDLoc 5830) e Leverano (IDLoc 5832) è coerente con le previsioni della RTDG;
- secondo quanto riportato nell’Allegato B della deliberazione ARG/gas 114/10, è stata disposta l’applicazione della tariffa d’ufficio per le imprese distributrici SIDA IMPIANTI Spa – ID 175 e FAVELLATO CLAUDIO Srl – ID 176, in quanto, a fronte dei chiarimenti richiesti sui criteri di ripartizione applicati ai sensi dell’articolo 15 della RTDG, non erano state fornite risposte esaurienti;
- successivamente, le imprese distributrici SIDA IMPIANTI Spa – ID 175 e FAVELLATO CLAUDIO Srl – ID 176 hanno fornito chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 15 della RTDG che sono state ritenute soddisfacenti;
- l’impresa distributtrice FAVELLATO CLAUDIO Srl – ID 176, tuttavia, ha evidenziato la mancanza dei dati relativi alla stratificazione del costo storico per i cespiti acquisiti dai Comuni limitatamente alle località di Pozzilli (IDLoc 4294) e Montaquila (IDLoc 5494);
- secondo quanto riportato nell’Allegato B della deliberazione ARG/gas 114/10, è stata disposta l’applicazione della tariffa d’ufficio per l’impresa distributtrice

BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA – ID 692, in quanto dall’analisi svolta è risultato che, a livello aggregato, il valore dei cespiti riportati nei questionari era maggiore del valore riscontrabile nelle fonti contabili obbligatorie prodotte;

- l’impresa distributrice BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA – ID 692 ha presentato istanza di riesame;
- dal riesame risulta confermato quanto emerso nell’analisi svolta precedentemente;
- secondo quanto riportato nell’Allegato B della deliberazione ARG/gas 114/10, è stata disposta l’applicazione della tariffa d’ufficio per l’impresa distributrice METANALPI VALSUSA Srl - ID 162, ora ENERGETICA Srl - ID 2022, in quanto la medesima impresa aveva fornito fonti contabili obbligatorie solo con riferimento ad alcuni degli anni in relazione ai quali si riscontrano incrementi patrimoniali, come riportato nei questionari di raccolta dati;
- l’impresa distributrice ENERGETICA Srl - ID 2022 ha presentato istanza di revisione e ha fornito documentazione contabile integrativa;
- dall’analisi è emerso che, in relazione alle località per le quali sono state fornite le fonti contabili obbligatorie, alcuni dei valori riportati nei questionari tariffari sono riconducibili a costi estranei al servizio di distribuzione del gas. Risulta inoltre che i costi relativi agli impianti di derivazione sono stati classificati nella tipologia condotte stradali e pertanto l’istanza non può essere accolta;
- l’impresa distributrice COMUNE DI USSITA – ID 1812, in occasione delle precedenti raccolte, non aveva trasmesso alcun dato e inoltre, secondo quanto riportato nell’Allegato B della deliberazione ARG/gas 114/10, non aveva risposto alla richiesta di chiarimenti trasmessa dall’Autorità in relazione ai contributi pubblici percepiti;
- l’impresa distributrice COMUNE DI USSITA – ID 1812 ha proceduto, nel mese di ottobre ultimo scorso, a trasmettere i questionari tariffari compilati con i dati relativi agli incrementi patrimoniali e ai contributi percepiti a mezzo posta elettronica, senza procedere, come richiesto, all’inserimento dei medesimi nel sistema telematico di acquisizione, condizione, quest’ultima, necessaria per procedere all’elaborazione dei medesimi dati;
- la società VUS GPL Srl – ID 1739 ha presentato istanza ai sensi delle disposizioni del comma 6.3 della deliberazione ARG/gas 197/09, limitatamente alla località Valtopina (IDLoc 7797);
- sono attualmente in corso approfondimenti volti a verificare se i soggetti MAXCOM GAS Srl – ID 730 in liquidazione e INTEGRA Srl – ID 975 svolgono attività che rientrano nel campo di applicazione della RTDG.

Considerato che:

- relativamente al servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate, ove alcuni dati trasmessi siano risultati anomali, sono in corso i necessari approfondimenti.

Considerato che:

- il comma 7.5 della RTDG prevede che l’Autorità proceda alla determinazione d’ufficio della tariffa di riferimento, nel caso in cui:

- non venga presentata la richiesta;
- non sia stato sottoscritto il modulo di richiesta da parte del legale rappresentante;
- non sia stata trasmessa la dichiarazione di cui al comma 7.3 della RTDG, lettera a);
- non siano stati forniti, in tutto o in parte, i dati necessari per la determinazione delle componenti tariffarie a copertura dei costi di capitale centralizzato;
- non siano stati forniti, in tutto o in parte, i dati necessari per la determinazione delle componenti a copertura dei costi di capitale di località;
- il comma 7.9 della RTDG prevede che richieste di rettifiche di dati trasmessi inoltrate all’Autorità successivamente alla scadenza di cui al comma 7.1 della RTDG comportino l’applicazione di una indennità amministrativa a carico dell’impresa distributrice che richiede la rettifica, pari all’1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi ammessi di cui all’articolo 26 della RTDG indotta dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000 euro.

Considerato che:

- l’articolo 41 della RTDG stabilisce le regole per l’aggiornamento della componente $t(dis)_{t,d,r}^{opex}$, a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione;
- il comma 41.2 della RTDG fissa il livello del tasso di riduzione annuale dei costi riconosciuti da applicare per l’aggiornamento della componente $t(dis)_{t,d,r}^{opex}$;
- l’articolo 42 della RTDG stabilisce le regole per l’aggiornamento delle componenti $t(ins)_t^{opex}$, $t(rac)_t^{opex}$, $t(cot)_t^{opex}$, a copertura dei costi operativi dei servizi di commercializzazione e di misura;
- il comma 42.2 della RTDG fissa il livello del tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti da applicare per l’aggiornamento delle componenti $t(ins)_t^{opex}$, $t(rac)_t^{opex}$ e $t(cot)_t^{opex}$;
- il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall’Istat, è risultato pari a 0,8%;
- l’articolo 43 definisce le regole per l’aggiornamento delle componenti $t(cen)_{t,c}^{capex}$ a copertura dei costi di capitale centralizzati;
- il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili risulta pari a -0,1%;
- il tasso di variazione collegato agli investimenti netti in *altre immobilizzazioni materiali e immateriali* per effetto degli investimenti netti realizzati a livello aggregato dalle imprese distributrici di gas operanti sul territorio nazionale è stato pari a -18,2%;
- il tasso di variazione della consistenza delle immobilizzazioni lorde relative alle altre immobilizzazioni centralizzate per effetto degli investimenti lordi realizzati a livello aggregato dalle imprese distributrici di gas operanti sul territorio nazionale è stato pari a -6,2%;

- l'articolo 44 della RTDG definisce le regole per l'aggiornamento delle componenti $t(dis)_{t,c,i}^{capex}$ e $t(mis)_{t,c,i}^{capex}$ a copertura dei costi di capitale di località;
- il comma 44.2 della RTDG stabilisce che, in relazione agli investimenti netti realizzati nell'anno 2008 e seguenti, non sia riconosciuta l'eventuale quota di oneri finanziari capitalizzati ai fini dell'aggiornamento del capitale investito;
- il comma 45.3 della RTDG prevede che, alle tipologie di investimento relative ad ammodernamento dei sistemi di odorizzazione presso le cabine REMI e a sostituzione delle condotte in ghisa con giunti di canapa e piombo, sia riconosciuta la maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito pari al 2% per un periodo di otto anni;
- il comma 89.1 della RTDG stabilisce che per l'aggiornamento delle componenti della tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione e misura di altri gas si applichino le disposizioni previste dalla regolazione della distribuzione del gas naturale.

Considerato che:

- il comma 58.1 della RTDG prevede che, nel caso in cui nel corso del terzo periodo di regolazione una località passi dalla titolarità di un soggetto giuridico alla titolarità di altro soggetto giuridico, in conseguenza di operazioni di concentrazione tra imprese tali da ridurre il numero complessivo delle imprese medesime e incrementare il numero di clienti attivi serviti da uno stesso soggetto giuridico, i vincoli ai ricavi ammessi per tutto il periodo successivo al secondo anno dalla data di efficacia dell'operazione di concentrazione e fino alla conclusione del terzo periodo regolatorio siano calcolati assumendo come componente a copertura dei costi operativi della distribuzione di cui alla Tabella 4 della RTDG quella propria dell'impresa distributrice uscente nella medesima località;
- il comma 58.2 della RTDG stabilisce che, negli aggiornamenti annuali che decorrano dal secondo anno dalla data di efficacia dell'operazione di concentrazione, ai fini dell'aggiornamento della componente a copertura dei costi operativi della distribuzione di cui al comma precedente si assuma il livello dell'*X-factor*, di cui al comma 41.2 della RTDG, valido per la classe di imprese a cui appartiene il soggetto giuridico che risulta a seguito della medesima operazione di concentrazione;
- il comma 58.3 della RTDG prevede che, nel caso in cui nel corso del terzo periodo di regolazione una località passi dalla titolarità di un soggetto giuridico alla titolarità di altro soggetto giuridico senza che ciò comporti una riduzione del numero complessivo delle imprese distributrici operanti sul territorio nazionale, dal secondo anno successivo alla data di efficacia del passaggio, per l'aggiornamento della tariffa di riferimento si tenga conto dei seguenti aspetti:
 - a) ai fini della valutazione del capitale investito di località, la stratificazione dei cespiti di località sia trasferita inalterata dal soggetto cedente al soggetto cessionario;
 - b) il valore dei cespiti centralizzati del soggetto cedente e del soggetto cessionario sia aggiornato sulla base del tasso di variazione dei punti di riconsegna serviti conseguente al passaggio di titolarità, considerando una franchigia pari a +/- 10%;

- c) i valori unitari dei costi operativi e l'*X-factor* del soggetto cessionario non siano modificati a seguito del passaggio.

Considerato che:

- il comma 22.2 della RTDG stabilisce che i valori della tariffa di riferimento siano fissati e pubblicati dall'Autorità entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore;
- il comma 34.1 della RTDG prevede che i valori della tariffa obbligatoria siano fissati e pubblicati dall'Autorità entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore;
- l'articolo 37 della RTDG definisce i criteri generali per la determinazione delle componenti della tariffa obbligatoria;
- il comma 50.1 della RTDG stabilisce che in ciascun anno t e per ciascuna impresa distributrice c , l'Autorità determini entro il 31 gennaio un ammontare di perequazione bimestrale d'acconto dei ricavi relativi al servizio di distribuzione;
- l'articolo 87 della RTDG stabilisce i criteri di ammissibilità per le opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale.

Considerato che:

- il comma 59.2 della RTDG prevede che, qualora i comuni concedenti abbiano incrementato il canone delle concessioni di distribuzione, ai sensi di quanto previsto dal comma 4, articolo 46-bis, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, le imprese distributrici interessate possano presentare apposita istanza all'Autorità per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti per effetto di tali disposizioni, nei termini previsti dal comma 7.1 della medesima RTDG;
- il comma 59.6 della RTDG prevede che l'impresa distributrice possa istituire un'apposita componente tariffaria a copertura dei maggiori oneri di cui al comma 59.2 della RTDG, denominata canoni comunali, di cui è data separata evidenza in bolletta;
- il medesimo comma 59.6 della RTDG stabilisce che il valore della componente tariffaria di cui al punto precedente sia determinato dividendo il valore di $COL_{c,i}$ per il numero di punti di riconsegna atteso per l'anno t , determinato ai sensi di quanto disposto al comma 23.1, lettera a) della RTDG;
- il comma 59.7 della RTDG prevede che, nell'istanza di cui al comma 59.2, l'impresa distributrice proponga per l'approvazione dell'Autorità il valore della componente $COL_{c,i}$, da applicare nell'anno successivo;
- come indicato nelle FAQ pubblicate, la documentazione prodotta deve dimostrare l'effettiva attivazione dei meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti o un impegno formalizzato, scritto e pubblico, per esempio in una delibera della giunta comunale. Non si ritiene quindi sufficiente una documentazione da cui si evinca una mera indicazione dell'intenzione del Comune di attivare meccanismi di tutela, contenuto in una comunicazione dal Comune medesimo all'impresa concessionaria ovvero convenzioni, ancorché approvate dalla giunta comunale, che non prevedano espliciti obblighi in capo al Comune in tal senso;

- 7 imprese distributrici hanno presentato istanza, nell'ambito della raccolta dati per la definizione delle tariffe 2011, per l'applicazione della componente canoni comunali, di cui al comma 59.6 della RTDG nell'anno 2009, con riferimento a 91 località, allegando la documentazione trasmessa dai comuni interessati e indicando gli elementi per il calcolo dell'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri $COL_{c,i}$, di cui al comma 59.4 della RTDG. Di queste richieste:
 - per 23 località, gestite da 5 imprese, la documentazione allegata è risultata rispondente alle prescrizioni della RTDG, come precisate nelle FAQ pubblicate;
 - per 68 località, gestite da 4 imprese, dalla documentazione allegata non risulta l'impegno formale dei Comuni ad attivare, a fronte dell'incremento dei canoni di concessione, dei meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti;
- il comma 59.5 della RTDG dispone che il riconoscimento dei maggiori oneri di cui al comma 59.2 sia limitato al periodo che intercorre dalla data di efficacia dell'aumento del canone fino alla data in cui viene aggiudicata la nuova gara;
- nel caso in cui il coefficiente GP_i , di cui al comma 59.4 della RTDG assuma valore pari a 1, l'ammontare $COL_{c,i}$ assume valore pari a zero.

Considerato che:

- le scadenze relative all'introduzione di criteri per la valutazione dei nuovi investimenti di cui all'articolo 46 della RTDG sono state posticipate con la deliberazione ARG/gas 206/09.

Ritenuto che:

- al fine di ottemperare alle sentenze TAR Lombardia, e senza che ciò costituisca acquiescenza alle dette sentenze, sia necessario avviare un procedimento per valutare le dovute modifiche alla regolazione tariffaria vigente, anche allo scopo di poter effettuare una preventiva consultazione sugli interventi conseguenti alle censure relative in particolare ai seguenti aspetti:
 - la decurtazione del 10% del vincolo tariffario del periodo regolatorio precedente per gli operatori che non forniscono, in tutto od in parte, i dati richiesti;
 - la mancata previsione del cosiddetto effetto volume, ovvero l'esclusione della possibilità di recuperare in tariffa l'effetto climatico negativo verificatosi durante gli ultimi due anni del secondo periodo regolatorio;
 - la previsione di un coefficiente di recupero produttività, cosiddetto *X-factor*, costante per l'intera durata del terzo periodo regolatorio.

Ritenuto opportuno:

- sospendere, in attesa dello svolgimento del procedimento di cui al punto precedente, la determinazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2011;
- al fine di consentire un ordinato svolgimento del servizio di distribuzione e misura del gas, e in particolare di dare certezza ai consumatori in relazione ai

corrispettivi per il servizio e di garantire alle imprese distributrici flussi di ricavi dimensionati in funzione dei costi sostenuti per l'erogazione del servizio, come riflessi nei dati trasmessi all'Autorità, procedere all'aggiornamento annuale per l'anno 2011:

- delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale di cui all'articolo 34 della RTDG;
- delle opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale di cui all'articolo 86 della RTDG nei limiti di seguito descritti;
- degli ammontari di perequazione bimestrale d'acconto di cui al comma 50.1 della RTDG sulla base di un calcolo provvisorio delle tariffe di riferimento di cui all'articolo 22 della RTDG;
- ai fini delle determinazioni di cui al precedente punto:
 - procedere all'aggiornamento dei valori delle componenti a copertura dei costi operativi relativi al servizio di misura e alla commercializzazione dei servizi di distribuzione e misura (Euro/punto di riconsegna), di cui alla Tabella 5 della RTDG;
 - confermare per l'anno 2011 il valore della quota parte della componente tariffaria $\tau_l(mis)$ destinata alla copertura dell'incremento del numero di letture di *switch* rispetto all'anno 2006 a 0,1 Euro per punto di riconsegna per anno;
 - applicare il meccanismo di gradualità di cui all'articolo 17 della RTDG;
 - utilizzare tutti i dati trasmessi dalle imprese tramite il sistema telematico di acquisizione dei dati entro la data del 2 novembre 2011;
 - tenere conto delle rettifiche puntuali di dati trasmessi entro la scadenza di cui al precedente alinea, pervenute in tempo utile per le elaborazioni;
 - accettare le richieste di correzione e integrazioni di dati relativi alle precedenti raccolte presentati dalle imprese distributrici elencate nella Tabella 3 allegata alla presente deliberazione;
 - accogliere le istanze di riesame relative all'indagine conoscitiva conclusa con la deliberazione ARG/gas 114/10, limitatamente alle imprese e alle località riportate nella Tabella 4 allegata alla presente deliberazione;
 - respingere le istanze di riesame relative all'indagine conoscitiva conclusa con la deliberazione ARG/gas 114/10 presentate dalle imprese distributrici riportate nella Tabella 5 allegata alla presente deliberazione;
 - non considerare nel calcolo il valore degli incrementi patrimoniali trasmessi con riferimento all'anno 2009 per le imprese riportate nella Tabella 2 allegata alla presente deliberazione, in quanto la trasmissione telematica di tali dati non è stata accompagnata dall'invio delle dichiarazioni di veridicità di cui al comma 7.3, lettera a), della RTDG debitamente siglate;
 - accogliere l'istanza presentata da VUS GPL Srl in relazione alla località Valtopina (IDLoc 7797);
- in relazione alle rettifiche e integrazioni di dati precedenti presentate oltre la scadenza di riferimento e accolte nella determinazione tariffaria di cui al presente provvedimento, rimandare a un successivo provvedimento la quantificazione dell'ammontare dell'indennità amministrativa prevista dal comma 7.9 della RTDG, anche in considerazione delle eventuali modifiche ai vincoli di ricavo conseguenti all'accoglimento delle censure del TAR Lombardia;

- procedere alla pubblicazione delle opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale di cui all'articolo 86 della RTDG per l'anno 2010, anche ai fini di effettuare gli opportuni congruagli nei confronti della clientela.

Ritenuto opportuno

- per le imprese distributrici BRIONGAS Srl - ID 90 e NUGORO GAS – ID 2402, che non hanno presentato la richiesta di determinazione della tariffa di riferimento e non hanno trasmesso alcun dato, disporre la determinazione d'ufficio delle opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale di cui all'articolo 86 della RTDG, in particolare prevedendo di determinare:
 - il valore della componente ot_I sulla base della somma delle componenti $t(cen)_{t,c}^{capex}$ e $t(dis)_{t,d,r}^{opex}$ minime risultanti dal calcolo delle imprese distributrici che hanno fornito i dati;
 - il valore della componente $t_I(mis)$ sulla base della somma delle componenti $t(ins)_t^{opex}$ e $t(rac)_t^{opex}$ aggiornate all'anno 2011;
- in relazione alle anomalie riscontrate nei dati trasmessi e in attesa della conclusione dei necessari approfondimenti, per gli ambiti gas diversi riportati nella Tabella 6a allegata alla presente deliberazione disporre il rinvio, per l'anno 2010 e 2011, della determinazione delle opzioni tariffarie e disporre provvisoriamente l'applicazione delle opzioni tariffarie determinate per l'anno 2009;
- in relazione alle anomalie riscontrate nei dati trasmessi e in attesa della conclusione dei necessari approfondimenti, disporre il rinvio, per l'anno 2011, della determinazione delle opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale di cui all'articolo 86 della RTDG riportate nella Tabella 6b allegata alla presente deliberazione e disporre provvisoriamente l'applicazione delle opzioni tariffarie determinate per l'anno 2010.

Ritenuto inoltre che:

- sia opportuno procedere all'approvazione dell'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri $COL_{c,i}$ di cui al comma 59.4 della RTDG relativi all'anno 2011 per le imprese distributrici che hanno fornito gli elementi necessari per la valorizzazione dell'ammontare $COL_{c,i}$ e completa documentazione;
- sia opportuno rammentare che il comma 59.5 della RTDG prevede che il riconoscimento dei maggiori oneri di cui al comma 59.2 sia limitato al periodo che intercorre dalla data di efficacia dell'aumento del canone fino alla data in cui viene aggiudicata la nuova gara. Qualora ricorrano le condizioni previste dai commi 59.2 e 59.3 della RTDG, anche in relazione a quanto precisato nelle FAQ pubblicate, si ritiene che il recupero di eventuali periodi pregressi debba essere effettuato nel primo anno utile;
- sia opportuno escludere le imprese distributrici che non hanno trasmesso l'idonea documentazione di cui al comma 59.3, lettera a), della RTDG o che non

hanno fornito gli elementi necessari per la valorizzazione dell'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri.

Ritenuto infine che:

- sia opportuno disporre un'ulteriore proroga dei termini previsti dai commi 46.1, 46.2 e 46.3 della RTDG, nelle more della definizione del prezzario per la valutazione a costi *standard* degli investimenti

DELIBERA

Articolo 1

Avvio di procedimento

- 1.1 È avviato un procedimento finalizzato all'adozione di modifiche alla regolazione vigente in tema di determinazioni tariffarie per l'erogazione dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale e di altri gas al fine di ottemperare alle sentenze TAR Lombardia.
- 1.2 Nell'ambito di tale procedimento, qualora sia ritenuto opportuno, potranno essere acquisiti ulteriori elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma 1.1, anche per il tramite della pubblicazione di documenti per la consultazione o la convocazione di audizioni, al fine di poter acquisire le posizioni dei soggetti interessati, siano essi distributori, formazioni associative o altri portatori di interessi legittimi.
- 1.3 La responsabilità del detto procedimento è attribuita al Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità.

Articolo 2

Approvazione delle tariffe obbligatorie di cui al comma 35.1 della RTDG per l'anno 2011

- 2.1 I valori della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale di cui all'articolo 35 della RTDG in vigore nell'anno 2011 sono riportati nella Tabella 7a e nella Tabella 7b allegate alla presente deliberazione.

Articolo 3

Opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate per l'anno 2011

- 3.1 Sono approvate le opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale di cui all'articolo 86 della RTDG per l'anno 2011, come riportate nella Tabella 8 allegata alla presente deliberazione.
- 3.2 Per le imprese distributrici riportate nella Tabella 9 allegata alla presente deliberazione, che non hanno proceduto all'invio dei dati entro la scadenza prevista, le opzioni tariffarie di cui al precedente comma 3.1 sono determinate

d'ufficio in via definitiva e sono pari a zero ad eccezione del valore della componente ot_I , determinata sulla base della somma delle componenti $t(cen)_{t,c}^{capex}$ e $t(dis)_{t,d,r}^{opex}$ minime risultanti dal calcolo delle imprese distributrici che hanno fornito i dati, e della componente $\tau_I(mis)$, che è pari alla somma delle componenti $t(ins)_t^{opex}$ e $t(rac)_t^{opex}$ riportate nella Tabella 5 della RTDG, aggiornate all'anno 2011.

- 3.3 Per le imprese distributrici riportate nella Tabella 6a e nella Tabella 6b le opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale sono approvate in via provvisoria.

Articolo 4

Determinazione dell'ammontare di perequazione bimestrale d'acconto per l'anno 2011

- 4.1 Sono approvati gli importi di perequazione bimestrale d'acconto per l'anno 2011 di cui al comma 50.1 della RTDG, come riportati nella Tabella 10 allegata alla presente deliberazione.

Articolo 5

Approvazione dell'ammontare massimo del riconoscimento di maggiori oneri $COL_{c,i}$ di cui al comma 59.4 della RTDG per l'anno 2011

- 5.1 E' approvato l'ammontare massimo del riconoscimento di maggiori oneri $COL_{c,i}$, di cui al comma 59.4 della RTDG per l'anno 2011, come riportato nella Tabella 11 allegata alla presente deliberazione.

Articolo 6

Opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate per l'anno 2010

- 6.1 Sono approvate le opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale di cui all'articolo 86 della RTDG per l'anno 2010, come riportate nella Tabella 12 allegata alla presente deliberazione.
- 6.2 Per le imprese distributrici riportate nella Tabella 6a le opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale sono approvate in via provvisoria.
- 6.3 Sulla base delle opzioni tariffarie di cui al comma 6.1, le imprese distributrici procedono ai conguagli degli importi già fatturati per l'anno 2010.
- 6.4 I conguagli di cui al precedente alinea che risultino a debito dei clienti finali devono essere effettuati secondo le modalità definite al comma 10.6 della deliberazione 229/01.

Articolo 7

Modifiche alla RTDG

- 7.1 Al comma 46.1 della RTDG le parole "gli investimenti relativi agli anni 2007 e 2008 e 2009" sono sostituite dalle parole "gli investimenti relativi agli anni 2007, 2008, 2009 e 2010".

- 7.2 Al comma 46.2 della RTDG le parole “all’anno 2010” sono sostituite dalle parole “all’anno 2011”.
- 7.3 Al comma 46.3 della RTDG le parole “dall’anno 2011” sono sostituite dalle parole “dall’anno 2012”.

Articolo 8
Disposizioni finali

- 8.1 Il presente provvedimento e le tabelle allegate sono pubblicate sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it).

14 dicembre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis